

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 luglio 2004\*

Nel procedimento C-443/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Pordenone nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di

**Nicolas Schreiber,**

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), nonché dell'art. 28 CE,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer  
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

\* Lingua processuale: l'italiano.

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il sig. Schreiber, dagli avv.ti M. Casini e F. Capelli;
  
- per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;
  
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Ström, assistita dall'avv. M. Moretto,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del sig. Schreiber e della Commissione presentate all'udienza dell'8 gennaio 2004,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 febbraio 2004,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 Con ordinanza 20 novembre 2002, pervenuta alla Corte il 6 dicembre successivo, il Tribunale di Pordenone ha sottoposto, a norma dell'art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), nonché dell'art. 28 CE.
  
- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito del procedimento penale avviato a carico del sig. Schreiber a seguito della violazione della normativa nazionale che subordina ad un'autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro rosso con proprietà naturali antitararme.

### **Il contesto normativo**

#### *La normativa comunitaria*

#### Le definizioni

- 3 A termini dell'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 98/08, per «biocidi» si intendono «[i] principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici».

- 4 Il n. 1, lett. b), della medesima disposizione definisce i «[b]iocidi a basso rischio» come «[b]iocidi contenenti come principio o principi attivi solo uno o più principi tra quelli elencati nell'allegato I A e che non contengono sostanze potenzialmente pericolose».
- 5 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 98/08, per «sostanze note» si intendono «[l]e sostanze elencate nell'allegato I B il cui uso principale non è a scopo biocida ma che trovano alcuni impieghi secondari come biocidi, direttamente o in un prodotto composto dalla sostanza e da un semplice diluente, che non è di per sé una sostanza potenzialmente pericolosa, e che non sono commercializzate direttamente per l'impiego come biocidi».
- 6 La direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. 196, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE (GU L 154, pag. 1), alla quale fa riferimento la direttiva 98/8, definisce le «sostanze» come «gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione (...)».

#### Le norme di base

- 7 A termini del primo, terzo e ottavo 'considerando', la direttiva 98/8 è volta a istituire un regime comunitario di immissione sul mercato dei pesticidi ad uso non agricolo (biocidi) per tener conto delle preoccupazioni sanitarie che sono alla base delle varie normative restrittive degli Stati membri in materia.

8 A tal fine, la detta direttiva, all'art. 3, nn. 1 e 2, così dispone:

«1. Gli Stati membri prescrivono che un biocida non possa essere immesso sul mercato e utilizzato nel loro territorio se non ha ottenuto l'autorizzazione a norma della presente direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1:

i) gli Stati membri, previa registrazione, possono consentire la commercializzazione e l'uso di biocidi a basso rischio, a condizione che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, sia stato presentato alle autorità competenti un fascicolo e che quest'ultimo sia stato dalle stesse verificato.

Salvo diversa indicazione, tutte le disposizioni della presente direttiva relative all'autorizzazione si applicano anche alla registrazione;

ii) gli Stati membri consentono la commercializzazione e l'uso di sostanze di base come biocidi una volta incluse nell'allegato I B».

9 L'art. 4, n. 1, prima frase, della direttiva medesima prevede, con riguardo al «riconoscimento reciproco delle autorizzazioni», che «[f]atto salvo l'articolo 12, un biocida che sia già stato autorizzato o registrato in uno Stato membro è autorizzato o registrato in un altro Stato membro rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal momento in cui quest'ultimo riceve la domanda a condizione che il principio

attivo del biocidà sia incluso nell'allegato I o I A e sia conforme alle prescrizioni ivi fissate».

- 10 In tal senso, l'allegato I deve contenere l'elenco dei principi attivi approvati a livello comunitario per essere inclusi tra i biocidi, mentre l'allegato I A deve contenere quello dei principi attivi approvati per essere inclusi tra i biocidi a basso rischio e l'allegato I B quello delle sostanze di base.
  
- 11 L'art. 16 della direttiva 98/8 prevede un periodo transitorio di dieci anni. Tale periodo permette, tra l'altro, la redazione degli allegati I, I A e I B.

### *La normativa nazionale*

#### Le definizioni

- 12 Le nozioni di «biocidi», di «biocidi a basso rischio» e di «sostanze note» sono definite nell'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (supplemento ordinario alla GURI n. 149 del 28 giugno 2000; in prosieguo: il «decreto sui biocidi»).

#### Le norme di base

- 13 Il detto decreto ha trasposto la direttiva 98/8.

- 14 Il decreto sui biocidi, agli artt. 3 e 4, richiede un'autorizzazione per l'immissione in commercio dei prodotti biocidi e una registrazione per i prodotti biocidi a basso rischio. Per quanto riguarda i prodotti contenenti solo una sostanza nota, il detto decreto consente, all'art. 5, la loro immissione in commercio e la loro utilizzazione senza autorizzazione o registrazione sempreché risultino iscritti negli appositi elenchi predisposti in sede comunitaria.
- 15 L'art. 17, n. 1, del decreto sui biocidi prevede che durante il periodo di transizione previsto dall'art. 16 il ministero della Sanità può applicare la normativa vigente in materia di immissione in commercio dei biocidi, risultante dal DPR 6 ottobre 1998, n. 392, sulla produzione e immissione in commercio di presidi medico-chirurgici (GURI n. 266 del 13 novembre 1998; in prosieguo: il «decreto sui presidi medico-chirurgici»).
- 16 Quest'ultimo decreto prevede, all'art. 1, un obbligo di autorizzazione per l'immissione in commercio dei prodotti insettorepellenti.

### **La causa principale e le questioni pregiudiziali**

- 17 Le autorità italiane avviavano un procedimento penale a carico del sig. Schreiber nella sua qualità di amministratore delegato della società LIDL-Italia Srl, sulla base del rilievo che tale società aveva immesso sul mercato, nel marzo 2001, 20 confezioni di tavolette di legno di cedro rosso con proprietà naturali antitarme provenienti dalla Germania — prodotto da considerarsi «presidio medico-chirurgico» ai sensi del decreto sui presidi medico-chirurgici — senza aver ottenuto la previa autorizzazione richiesta dalla normativa italiana.

- 18 Il sig. Schreiber sostiene che le tavolette di cui trattasi sono un prodotto contenente solo una «sostanza nota [sostanza di base]» ai sensi della direttiva 98/8, che dovrebbe beneficiare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. ii), della direttiva medesima, della possibilità di immissione sul mercato senza autorizzazione o registrazione. In subordine, deduce il contrasto della normativa nazionale con l'art. 28 CE.
- 19 Ciò considerato, il Tribunale di Pordenone ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 98/8/CE, alla luce della disciplina generale da essa introdotta nell'ordinamento comunitario, debba essere interpretato nel senso che i termini "biocidi" e "biocidi a basso rischio" si riferiscono unicamente a prodotti la cui funzione biocida dipenda da principi attivi inseriti nei prodotti medesimi con mezzi chimici o biologici mediante operazioni espressamente mirate ad ottenere tale inserimento allo scopo di attribuire ai predetti prodotti una funzione biocida.

2) Se l'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 98/8/CE, alla luce della disciplina generale da essa introdotta nell'ordinamento comunitario, debba essere interpretato nel senso che l'espressione "sostanze note [sostanze di base]" si riferisce a sostanze che non vengono inserite in un prodotto per consentirgli di svolgere una mirata funzione biocida ma che tale funzione biocida viene svolta in aggiunta alla funzione normalmente svolta dal prodotto durante il suo impiego (...).

3) Se un pezzo di legno di cedro rosso, per il solo fatto di essere commercializzato come "antitarma", possa essere classificato come "biocida" oppure come "biocida a basso rischio" oppure come "sostanza nota", considerato che a) il legno in questione non è stato in alcun modo trattato né chimicamente né

biologicamente, b) la sostanza dalla quale possono dipendere gli effetti attribuiti al legno è presente naturalmente nel prodotto, c) il prodotto viene sostanzialmente commercializzato come lo si trova in natura.

- 4) Se l'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 98/8/CE debba essere interpretato nel senso che, soltanto se una "sostanza nota" viene iscritta nell'elenco di cui all'allegato 1 B, la stessa può essere esentata dall'autorizzazione e dalla registrazione previste per l'immissione in commercio negli Stati membri dei prodotti di cui al citato art. 2, dispiegando così tale iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 B un'efficacia costitutiva a tutti gli effetti.
  
- 5) Se l'art. 4 della direttiva 98/8/CE, con riferimento agli artt. 28 CE e 30 CE, debba essere interpretato nel senso che un prodotto, come quello descritto nel quesito n. 3, legalmente immesso in commercio in uno Stato membro senza necessità di autorizzazione o di registrazione in tale Stato membro, possa essere sottoposto ad autorizzazione o a registrazione in un altro Stato membro nel quale venga successivamente commercializzato, per il fatto che lo stesso prodotto non risulta iscritto nell'elenco di cui all'allegato 1 B della direttiva 98/8/CE».

## **Sulle questioni pregiudiziali**

### *Osservazioni preliminari*

- 20 Occorre ricordare che, all'epoca dei fatti contestati nella causa principale, l'armonizzazione prevista dalla direttiva 98/8 non era stata ancora pienamente realizzata, poiché la redazione a livello comunitario degli allegati I, I A e I B della detta direttiva, che enumerano i principi attivi il cui impiego è autorizzato nei biocidi, nei biocidi a basso rischio e nei prodotti contenenti sostanze note, era

ancora in corso. L'esame dei principi attivi notificati ai fini della loro eventuale inclusione in tali allegati dovrebbe infatti concludersi tra il 2006 e il 2010.

- 21 Tuttavia, dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8 e che modifica il regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), emerge che la Commissione ha redatto medio tempore un elenco di principi attivi che non sarebbero stati inclusi in tali allegati, o perché la Commissione non ha accolto alcuna notifica per tali principi o perché non è stato manifestato interesse in proposito da alcuno Stato membro. Dall'art. 4, n. 2, di tale regolamento, nel combinato disposto con l'allegato III del regolamento medesimo, emerge che, a decorrere dal 1° settembre 2006, alcuni biocidi contenenti principi attivi che costituiscono essenze naturali, quali l'olio di cedro e l'olio di legno di cedro, non potranno più essere immessi sul mercato nel territorio degli Stati membri.
- 22 Alla luce del tenore delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, tuttavia, non occorre che la Corte esamini se il divieto assoluto di commercializzazione di biocidi contenenti tali essenze naturali costituisca una misura proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti da detta normativa comunitaria.

*Sulle prime quattro questioni: l'obbligo degli Stati membri di consentire l'immissione sul mercato di prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base»*

- 23 Con le prime quattro questioni, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l'art. 3, n. 2, lett. ii), della direttiva 98/8 osti a che uno Stato membro assoggetti ad una previa autorizzazione la

commercializzazione di tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale (nel prosieguo: il «regime di previa autorizzazione oggetto della causa principale»).

In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se tali tavolette possano essere considerate prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base [usate] come biocidi» e possano essere, pertanto, commercializzate in Italia ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. ii), della detta direttiva, senza previa autorizzazione o registrazione, ovvero debbano essere considerate «biocidi» o «biocidi a basso rischio» ai sensi della direttiva 98/8.

24 A tal riguardo, si deve rilevare che l'art. 3, n. 2, lett. ii), della detta direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di consentire la commercializzazione, in assenza di previa autorizzazione o registrazione, di prodotti contenenti esclusivamente sostanze di base, una volta che essi siano inclusi nell'allegato I B.

25 Secondo la definizione di cui all'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 98/8, per essere qualificata come «sostanza nota» una sostanza deve soddisfare tre requisiti, vale a dire risultare nell'allegato I B, essere utilizzata principalmente per prodotti diversi dai pesticidi, ma trovare al tempo stesso impieghi secondari come biocida, e non essere commercializzata direttamente per l'impiego come biocida.

26 Per contro, i «biocidi» sono, secondo la definizione contenuta nel medesimo n. 1, alla lett. a), principi attivi presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e che sono destinati a distruggere, eliminare o rendere innocui gli organismi nocivi, o impedirne l'azione, con mezzi chimici o biologici. Un elenco esaustivo dei tipi di biocidi figura all'allegato V della direttiva 98/8.

- 27 Infine, il n. 1, alla lett. b), definisce i «biocidi a basso rischio» quali biocidi contenenti come principi attivi solo uno o più principi tra quelli elencati nell'allegato I A e non contenenti sostanze potenzialmente pericolose.
- 28 Nella causa principale è pacifico che le tavolette di legno di cedro di cui trattasi sono state vendute come prodotti antitarma, che contenevano olio essenziale di cedro, principio attivo che, evaporando, provoca un effetto repellente nei confronti di tali lepidotteri e, infine, che facevano parte di uno dei tipi di prodotti presenti nell'elenco redatto all'allegato V della direttiva 98/8. Per contro, all'epoca dei fatti contestati nella causa principale, l'ipotesi che il principio attivo contenuto in tali tavolette, vale a dire l'olio essenziale di cedro, fosse compreso nell'allegato I A ovvero I B della detta direttiva non poteva essere presa in considerazione, poiché la redazione di tali allegati non era stata ancora completata.
- 29 Ciò premesso, le dette tavolette non possono essere qualificate come prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base» ovvero «biocidi a basso rischio» ai sensi della direttiva 98/8. Esse devono invece essere considerate come «biocidi» ai sensi della direttiva medesima.
- 30 Occorre aggiungere che, in tale contesto, poco importa verificare se l'effetto repellente di un principio attivo sia naturale ovvero sia conseguenza di una manipolazione chimica o biologica. Il solo fatto di essere una sostanza naturale non può escludere l'esistenza di un pericolo per gli uomini, gli animali o l'ambiente. Peraltro, in forza del richiamo operato dall'art. 2, n. 2, lett. a), della detta direttiva alle definizioni di cui all'art. 2 della direttiva 67/548, sono definiti «sostanze» gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale ovvero ottenuti industrialmente.

- 31 Occorre inoltre sottolineare che attualmente è certo che le tavolette di legno di cedro come quelle di cui trattasi non sono né prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base» né «biocidi a basso rischio» ai sensi della direttiva 98/8. Dall'allegato III del regolamento n. 2032/2003 si evince, infatti, che l'olio essenziale di cedro non sarebbe stato incluso in uno degli allegati — I A o I B — della detta direttiva. Nonostante la sua identificazione come «principio attivo esistente» ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8 (GU L 228, pag. 6), la Commissione non ha accolto alcuna notificazione al riguardo, né uno Stato membro ha manifestato interesse in proposito.
- 32 Occorre conseguentemente risolvere le prime quattro questioni nel senso che l'art. 3, n. 2, lett. ii), della direttiva 98/8 non osta a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale.
- 33 Tali tavolette, infatti, non possono essere considerate prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base», in modo da essere commercializzate in Italia senza previa autorizzazione o registrazione, ma devono essere qualificate come «biocidi » ai sensi della direttiva 98/8.

*Sulla prima parte della quinta questione: l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere le autorizzazioni e registrazioni rilasciate da un altro Stato membro*

- 34 Con la prima parte della quinta questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l'art. 4, n. 1, della direttiva 98/8 osti a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale, legalmente commercializzate in un

altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o registrazione nello Stato medesimo.

- 35 A tal riguardo occorre rilevare che la detta disposizione prevede l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere le autorizzazioni e le registrazioni rilasciate da un altro Stato membro, a condizione che il principio attivo del prodotto sia incluso nell'allegato I o I A.
- 36 Si deve rilevare che nella causa principale le tavolette di legno di cedro non sono assoggettate né ad un'autorizzazione per l'immissione in commercio, né a registrazione in un altro Stato membro.
- 37 Inoltre, all'epoca dei fatti contestati nella causa principale, non era ancora possibile prevedere se l'olio essenziale di cedro sarebbe stato incluso nell'allegato I o I A della detta direttiva.
- 38 Dall'allegato III del regolamento n. 2032/2003 risulta peraltro che l'olio di (legno di) cedro non sarebbe stato incluso nell'allegato I o I A della direttiva medesima.
- 39 La prima parte della quinta questione deve essere conseguentemente risolta nel senso che l'art. 4, n. 1, della direttiva 98/8 non osta a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale, legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o registrazione in quest'ultimo Stato.

*Sulla seconda parte della quinta questione: il diritto alla libera circolazione delle merci*

- 40 Con la seconda parte della quinta questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l'art. 28 CE osti a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale, legalmente immesse in commercio in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o registrazione nello Stato medesimo.
- 41 A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi misura degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e, in quanto tale, vietata dall'art. 28 CE (v. sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5, e 11 dicembre 2003, causa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 66).
- 42 Tuttavia, in assenza di misure comunitarie di armonizzazione, la libera circolazione di un prodotto può essere limitata dalle legislazioni nazionali che si giustificano per una delle ragioni di cui all'art. 30 CE, ovvero per motivi imperativi (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punto 8).
- 43 Nel prendere provvedimenti nazionali al fine di garantire la tutela della salute ai sensi dell'art. 30 CE, compete agli Stati membri decidere in merito al livello al quale essi intendono garantirne la protezione (v., in tal senso, sentenze 17 dicembre 1981,

causa 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, Racc. pag. 3277, punto 12; 27 giugno 1996, causa C-293/94, Brandsma, Racc. pag. I-3159, punto 11, e 17 settembre 1998, causa C-400/96, Harpegnies, Racc. p. I-5121, punto 33). Tuttavia, tali normative nazionali devono essere proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti (v. sentenze 14 luglio 1983, causa 174/82, Sandoz, Racc. pag. 2445, punto 18, nonché Harpegnies, cit., punto 34).

- 44 Nella causa principale, occorre dunque esaminare in successione quattro punti, vale a dire l'esistenza di una restrizione ai sensi dell'art. 28 CE, l'esistenza di misure comunitarie di armonizzazione in materia, la possibilità di giustificare il regime di previa autorizzazione oggetto della causa principale con riguardo all'art. 30 CE nonché il carattere di proporzionalità del regime.
- 45 In primo luogo, si deve osservare che un regime che vieta l'immissione in commercio di biocidi senza previa autorizzazione costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 28 CE (v., in tal senso, sentenza Brandsma, cit., punto 6, e Harpegnies, cit., punto 30).
- 46 In secondo luogo, occorre rilevare che, all'epoca dei fatti contestati, l'immissione in commercio di tavolette in legno di cedro come quelle oggetto della causa principale non costituiva oggetto di un'armonizzazione completa a livello comunitario, in quanto, da un canto, la redazione degli allegati I, I A e I B della direttiva 98/8 non era ancora completata e, dall'altro, non era previsto nessun altro regime per tale prodotto. Tuttavia, a tale data, la direttiva 98/8 conteneva già la definizione armonizzata della nozione di «biocida».
- 47 In terzo luogo, si deve osservare che un regime di previa autorizzazione come quello oggetto della causa principale persegue un obiettivo che rientra nella tutela della

salute ai sensi dell'art. 30 CE. Infatti, atteso che le tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale devono essere considerate «biocidi» ai sensi della direttiva 98/8 e che, a termini del terzo 'considerando' della direttiva medesima, i biocidi possono creare rischi per le persone, gli animali e l'ambiente in vari modi a causa delle loro proprietà intrinseche e dei relativi tipi d'impiego, un regime che impone la previa autorizzazione alla loro immissione in commercio risponde a obiettivi di tutela della salute.

48 In quarto luogo, occorre rilevare che il regime di previa autorizzazione oggetto della causa principale è proporzionato al legittimo scopo perseguito. Infatti, se è pur vero che tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale possono essere immesse in commercio in Germania senza previa autorizzazione o registrazione, il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe di quelle imposte da un altro Stato membro non significa che queste ultime siano sproporzionate (v., in tal senso, sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, *Alpine Investments*, Racc. pag. I-1141, punto 51).

49 Ciò premesso, un regime che assoggetta a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro con proprietà naturali antitararme deve essere qualificato come misura di effetto equivalente vietata ai sensi dell'art. 28 CE. Tuttavia, tale regime, corrispondendo al livello di tutela della sanità pubblica che lo Stato membro interessato intende garantire con riguardo all'immissione in commercio di qualsiasi prodotto biocida e non essendo sproporzionato rispetto a tale obiettivo, si può considerare giustificato ai sensi dell'art. 30 CE.

50 La seconda parte della quinta questione deve essere conseguentemente risolta nel senso che il fatto che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale, legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o registrazione in quest'ultimo Stato, costituisce una misura di effetto equivalente in contrasto con l'art. 28 CE, misura che può però

ritenersi giustificata per motivi attinenti alla tutela della salute ai sensi dell'art. 30 CE.

### Sulle spese

- <sup>51</sup> Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Tribunale di Pordenone con ordinanza 20 novembre 2002, dichiara:

- 1) **L'art. 3, n. 2, lett. ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, non osta a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro rosso con proprietà naturali antitarme.**

**Tali tavolette, infatti, non possono essere considerate prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base», in modo da essere commercializzate in Italia senza previa autorizzazione o registrazione, ma devono essere qualificate come «biocidi» ai sensi della direttiva 98/8.**

- 2) L'art. 4, n. 1, della direttiva 98/8 non osta a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro con proprietà naturali antitarme, legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o registrazione in quest'ultimo Stato.
  
- 3) Il fatto che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale, legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o registrazione in quest'ultimo Stato, costituisce una misura di effetto equivalente in contrasto con l'art. 28 CE, misura che può però ritenersi giustificata per motivi attinenti alla tutela della salute ai sensi dell'art. 30 CE.

Jann

Rosas

von Bahr

Silva de Lapuerta

Lenaerts

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2004.

Il cancelliere

Il presidente della Prima Sezione

R. Grass

P. Jann